

FATA VITA S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni – Capitale Sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) Sede: Via Urbana, 169/A – 00184 Roma – Tel. (06) 47651- Telefax (06) 4871187 – Telegramma Assifata Roma – Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Società soggetta alla direzione e coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. . Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA A PREMIO UNICO E CON
POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI CON OPZIONE A SCADENZA IN RENDITA CERTA
RISERVATO ALLA CLIENTELA DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A.

Carichi Defender

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Preludio
- il Glossario
- Informativa Privacy
- il Certificato di Polizza (già controfirmato dalla Società, verrà allegato al presente Fascicolo all'atto della sottoscrizione da parte del Contraente)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

In caso di premorienza dell'Assicurato in corso di contratto, è prevista la liquidazione immediata, al beneficiario designato in polizza dal Contraente, del capitale complessivamente assicurato caso morte (prestazione principale).

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); conseguentemente il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi e delle predette parti di premio per le coperture di puro rischio.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, la liquidazione del capitale complessivamente assicurato caso vita rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nel successivo punto 5.

Il capitale complessivamente assicurato caso vita è dato dalla somma del capitale assicurato caso vita derivante dalla parte di premio unico destinata alla copertura caso vita e dai capitali assicurati caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi secondo i criteri stabiliti nell'Art. 7 delle Condizioni di Polizza.

In alternativa alla liquidazione del capitale, è prevista la corresponsione di una rendita certa per cinque anni pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali, mensili.

Sulla prestazione descritta è previsto, per ogni anno e per tutta la durata contrattuale, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,25%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di premorienza dell'Assicurato in corso di contratto, la Società garantisce, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, la liquidazione immediata del capitale complessivamente assicurato caso morte.

Il capitale complessivamente assicurato caso morte è dato dalla somma del capitale assicurato costante caso morte derivante dalla parte di premio unico destinata alla copertura caso morte e dai capitali assicurati caso morte derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi secondo i criteri stabiliti nell'Art. 7 delle Condizioni di Polizza.

I capitali assicurati caso morte derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi vengono rivalutati di anno in anno fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nel successivo punto 5.

Sulla prestazione caso morte derivante esclusivamente dagli eventuali versamenti aggiuntivi è previsto, per ogni anno e fino al momento del decesso, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,25%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è pari ad € 3.000,00.

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad € 500,00.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico e che l'Assicurato sia in vita.

Il versamento del premio unico alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi, avviene mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente trattenuto presso una filiale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.; nel caso in cui il Contraente non sia più titolare di conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., il contratto resta in vigore a condizioni invariate e verrà trasferito all'Agenzia FATA VITA competente per zona ed il pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi dovrà essere effettuato tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto avviene mediante una misura di rivalutazione annua pari al rendimento realizzato dalla gestione interna separata PRELUDIO (si rinvia alla sezione C per i dettagli) diminuito del rendimento trattenuto dalla Società.

La rivalutazione del capitale complessivamente assicurato caso vita in vigore nell'anno precedente (somma del capitale assicurato caso vita derivante dalla parte di premio unico destinata alla copertura caso vita e dei capitali assicurati caso vita derivanti dai versamenti aggiuntivi), avviene secondo la misura di rivalutazione precedentemente riportata.

La rivalutazione del capitale complessivamente assicurato caso morte in vigore nell'anno precedente e derivante esclusivamente dagli eventuali versamenti aggiuntivi, avviene secondo la misura di rivalutazione precedentemente riportata.

del Contraente trattenuto presso una filiale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.; nel caso in cui il Contraente non sia più titolare di conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., il contratto resta in vigore a condizioni invariate e verrà trasferito all'Agenzia FATA VITA competente per zona ed il pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi dovrà essere effettuato tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

ART. 8 - RISCATTO

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto è riscattabile a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza.

Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica della prestazione assicurata in caso di vita, diminuita dei seguenti costi percentuali di riscatto:

- 3,00% se il riscatto viene esercitato trascorsi 12 mesi ed entro il 24° mese;
- 2,00% se il riscatto viene esercitato trascorsi 24 mesi ed entro il 36° mese;
- 1,00% se il riscatto viene esercitato trascorsi 36 mesi ed entro il 48° mese;
- trascorsi 48 mesi non viene applicata alcuna penalità.

La riserva matematica da considerare è quella calcolata alla data di richiesta del riscatto stesso.

Non sono consenti riscatti parziali.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

ART. 9 - PRESTITI

La Società non concede prestiti sul presente contratto.

ART. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente non può cedere ad altri il contratto, così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

ART. 11 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. Scadenza della polizza – liquidazione del capitale o della rendita certa: dovrà essere consegnato l'originale della polizza, dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

- B. Riscatto – anticipata liquidazione della prestazione: in caso di riscatto, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;
- C. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul relativo modulo. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
 - 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.
- D. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

